

**Avv. SILVIA BERTONE**  
Via Dante Alighieri n. 83  
13100 Vercelli  
Tel. 0161/217474 Fax 0161/1890174  
silvia.bertone@ordineavvocativercelli.eu

COPIA PER

NOTIFICA

- 3 LUG. 2015

**TRIBUNALE DI VERCELLI**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex artt. 700 e ss. c.p.c.**

**con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti**

**dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per la Sig.ra LEVA Barbara, nata a Benevento il 4.6.1982, residente a Stroppiana (VC) via Roma 6, c.f. LVEBBR82H44A783F, ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bertone del Foro di Vercelli (c.f. BRTSLV74A69L750B) ed elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83 presso lo Studio del suddetto avvocato, per delega ed elezione di domicilio in calce al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 0161.1890174 ovvero all'indirizzo pec silvia.bertone@ordineavvocativercelli.eu ;

**ricorrente**

**contro**

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in personale del Direttore Generale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 10129 Torino, C.so Stati Uniti n. 45,

**resistente**

**e nei confronti**

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Vercelli, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;

**Premesso in fatto che**

1. La Sig.ra Barbara Leva ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 2000/2001 (doc. 1);
2. L'esponente dal 2014 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria;
3. La Sig.ra Leva, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014 che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc. 2). Attualmente presta servizio presso l'I.C. di Arborio (VC);
4. La ricorrente, seppur il decreto ministeriale D.M 308 del 2014 e il D. M. 353 del 2014

abbiano riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, non ha potuto presentare domanda di accesso alle GAE (doc. 3 e 4);

5. Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non ha previsto l'inserimento di quei docenti che, come i ricorrente, erano in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (doc. 8).
6. La sentenza n. 1973 del 2015 dal Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento (doc. 9);

\*

### Sul fumus boni juris

Il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria: graduatoria ad esaurimento; graduatorie di merito; graduatorie d'istituto. Ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo.

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre.

Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:

- I FASCIA: comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;
- II FASCIA: comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
- III FASCIA: comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti, ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008, infatti, non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Dette graduatorie sono state istituite dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (L.27/12/2006 nr.296 art.1 comma 605 lett."c") in luogo delle precedenti "graduatorie permanenti" di cui all'art.401 del testo unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, consentendo l'inserimento nelle graduatorie medesime per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di titolo abilitante, nonché l'inserimento con riserva degli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del D.L.97/2004 convertito in L.143/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (c.d. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienza della

formazione primaria.

Secondo il Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente e educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui al comma 2 del precedente articolo 1; per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5 del predetto decreto.

Pertanto, il Dirigente Scolastico attinge dalle graduatorie di istituto per:

- a) le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;
- b) le supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- c) le supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Successivamente, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, coloro che avevano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, seppur il diploma fosse a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*, immotivatamente venivano inseriti nella III fascia della graduatoria di istituto anziché nella II fascia, non venendo considerati effettivamente abilitati.

Il predetto decreto è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con parere reso nell'Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013, proprio nella parte in cui esclude dai titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia il diploma conseguito negli istituti magistrali entro l'anno 2002 (doc. 10).

Il Consiglio di Stato chiaramente precisava: *“la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.”*  
... *“Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-*

2002.”

Successivamente il legislatore, recependo l'orientamento del Consiglio di Stato, ha emesso il D.M. 308 del 2014 e il D. M. 353 del 2014.

Con il decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, relativo a “*disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, e successive modificazioni*”, è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto. In detta tabella tra i titoli abilitanti vengono esplicitamente indicati il diploma di maturità magistrale e il diploma triennale di scuola magistrale (docc. 5 e 6).

Inoltre, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014, finalmente, dopo anni, viene riconosciuto il valore abilitate del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, consentendo ai docenti in possesso di tale diploma l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto, senza tuttavia prendere in considerazione la possibilità di ingresso dei predetti docenti nelle graduatorie ad esaurimento (doc. 7).

In sostanza, i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Pertanto poiché, seppur tardivamente, con gli interventi legislativi sopra riferiti, il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è stato parificato agli altri titoli abilitanti, il MIUR avrebbe dovuto consentire l'accesso anche alle graduatorie ad esaurimento, *illo tempore*, ovvero al momento della loro formazione.

Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 235/2014 in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non ha consentito l'inserimento in tali graduatorie di quei docenti che, come la

ricorrente, erano in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Sul punto è stata pronunciata dal **Consiglio di Stato** la **sentenza n. 1973 del 2015**, nella quale viene precisato espressamente che i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati, evidenziando “*il profilo di infondatezza delle doglianze eccepite, anche in ordine alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato n. 3813 in data 11settembre 2013 da cui era conseguito l'annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011 che aveva impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie, sulla base di una*

*non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002" (doc. 9).*

Gli esponenti, pur in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, non hanno potuto formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013 e dai successivi decreti ministeriali sopra richiamati.

L'esclusione operata nei confronti dell'odierna ricorrente da parte del MIUR è palesemente illegittima, visto che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Infatti, tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (legge 296/2006), erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014.

Pertanto, *"l'invocata tutela concernente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/96 che prevede nel possesso di un titolo abilitante l'unico requisito per poter esser inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero" (Cons. Stato, sent. 1973/2015).*

Infatti, l'odierna ricorrente non risulta inserita nelle citate graduatorie soltanto perchè, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Il Consiglio di Stato, sempre nella sentenza 1973/2015, chiaramente specifica: *"ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali." E ancora: "Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n.*

*235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."*

Da quanto sopra discende che l'esclusione della ricorrente dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento costituisce anche una chiara violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto non trova giustificazione la diversificazione tra i vari titoli, attualmente tutti abilitanti, che consentono solo ad alcuni l'inserimento in graduatoria!

Questo principio è fondamentale, dal momento che quella degli insegnanti risulta una professione regolamentata, il cui esercizio ben può essere riservato a chi possiede una specifica qualifica professionale, il che è proprio quanto disposto dalla legislazione italiana che subordina la possibilità di esercitare in forma stabile la professione nelle scuole a chi sia in possesso di abilitazione all'insegnamento o di titolo equivalente.

Inoltre, preme precisare che per l'odierna ricorrente la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria nel maggio 2014 è stata di fatto impedita illegittimamente dalla procedura telematica, in quanto quest'ultima non consentiva l'inserimento di nuove posizioni, essendo unicamente possibile l'aggiornamento delle posizioni già inserite.

Sul punto, proprio il Giudice del Lavoro di Pordenone in una recentissima pronuncia ha già riconosciuto il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 a essere inseriti nella Terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc.11).

Anche il Giudice del Lavoro di Cremona si è pronunciato con una sentenza emessa in data 14/6/2015 sull'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo.

Il diritto dell'odierna ricorrente ad adire l'odierno procedimento di fronte al Tribunale ordinario discende dal fatto che la fattispecie in questione riguarda una posizione di diritto soggettivo. Pertanto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di graduatorie permanenti del personale docente la giurisdizione spetta al giudice ordinario, avendo la pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (si veda sul punto Cass. SS. UU. n. 27991/2013). Nello stesso senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la pronuncia del 4.7.2011.

Da ultimo, occorre evidenziare il fatto che la ricorrente non abbia impugnato avanti al Giudice Amministrativo il D.M. 235/2014 non può legittimamente precludere loro la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Infatti, da un lato, negare tale possibilità determinerebbe un'illegittima disparità di trattamento tra soggetti che, di fatto, si trovano in identica posizione quanto al possesso di titolo abilitante. Dall'altro lato, poi, sebbene non

si disconosca il fatto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 assume valore di cosa giudicata esclusivamente *inter partes*, cionondimeno non va dimenticato che il Giudice Ordinario ha sempre il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo; pertanto, proprio sulla scorta dei medesimi principi di diritto espressi nella citata sentenza del Consiglio di Stato, il Giudice del Lavoro potrà e dovrà disapplicare l'illegittimo D.M. 235/2014, consentendo conseguentemente il pieno riconoscimento del diritto soggettivo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento vantato dalla ricorrente.

\*

### *Sul periculum in mora*

Come già precisato nelle premesse in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle GAE, possedendo gli stessi il titolo abilitante.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima riforma della scuola, che come è chiaramente previsto nel disegno di legge della c.d. "buona scuola", al comma 2 art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Inoltre, ogni anno i docenti per le immissioni in ruolo vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%); mentre il d.m. n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme per il conferimento delle supplenze, prevede che per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Infatti, la ricorrente non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della provincia di Vercelli, non avrà nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della c.d. "buona scuola", né a supplenze future né ad eventuali immissioni in ruolo previste per settembre 2015.

\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe difesa e domiciliata,

**ricorre**

All'III.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Vercelli, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., voglia, respinta ogni contraria istanza, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **in via cautelare ed urgente:**

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a essere immediatamente inserita nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per la Provincia di Vercelli, ordinare al MIUR e alle Amministrazioni interessate di inserire la ricorrente nella III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive per la Provincia di Vercelli, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito della ricorrente;
- con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

#### **in via istruttoria:**

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Silvia Bertone ex art. 93 c.p.c.

#### **Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002**

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, ma che, trattandosi di pubblico impiego, è soggetto al contributo unificato nella misura di Euro 259.

#### **Si producono:**

doc.1 Leva diploma abilitante; doc. 2 graduatoria II fascia elementari; doc. 3 GAE ruolo primaria; doc. 4 GAE tempo det; doc. 5 D.M. 308 del 2014; doc. 6 Tab. A - D.M. 308/2014; doc. 7 D.M. 353 / 2014; doc. 8 D.M. 235/2014; doc. 9 sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; doc. 10 Sentenza Consiglio di Stato del 5/6/2013; doc. 11 provvedimento Tribunale Pordenone 11/6/2015.



\*\*\*

### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nella vigente graduatoria ad esaurimento per la provincia di Vercelli classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vercelli, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Piemonte: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Con osservanza.

Vercelli, 25.6.2015.

(Avv. Silvia Bertone)

PROCURA AD LITEM



Il sottoscritto GIÀ BARBARA  
nata a BENEVENTO il 4/01/1982 residente in  
STRASCIANA (VC) VIA ROMA 6  
(C.F. LVENBR24441703E)

nell'ambito del procedimento contro il MIUR USR Piemonte conferisce il più ampio mandato difensivo e rappresentativo in ogni sua fase e grado, all'Avv. Silvia Bertone con Studio in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83, c.f. BRTSLV74A69L750B, ivi compreso occorrendo quello di rinunciare agli atti di causa, conciliare e transigere, chiamare in causa terzi, sostituire a sé altri procuratori con pari facoltà, eleggendo nel contempo domicilio in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83.

Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al d. Lgs. n. 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali e sensibili richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e si presta conseguentemente consenso al trattamento degli stessi.

Prende, altresì, atto del fatto che il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle necessità e finalità del presente mandato.

Vercelli 25/01/2015

  
Per autentica  




TRIBUNALE DI VERCELLI

Cancelleria Civile-Lavoro

N. 463 /2015 RG L

Decreto di fissazione udienza

Il Giudice

letto il ricorso iscritto in data 26.6.2015 al n. 463 /2015 RG Lavoro;

visti gli artt. 669 cpc e ss

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **14 luglio 2015 ore 10.00**, dando termine a parte ricorrente per la notifica (con le modalità di seguito indicate) sino al 6 luglio 2015.

Rilevato che la domanda concerne l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

vista l'istanza di notifica ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del M.I.U.R., nei confronti dei controinteressati, individuati in tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli;

visto l'art. 151 c.p.c.;

prescrive che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> con inserimento per intero dei suindicati atti nella sezione Atti di Notifica 2015 del medesimo sito;

prescrive la medesima modalità di notifica sul sito dell'ambito territoriale di Vercelli.

Vercelli, 29/06/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Patrizia BAICI


**Attestazione di conformità delle copie estratte**  
**ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico**

L'avv. Silvia Bertone (c.f. BRTSLV74A69L750B) con Studio in Vercelli, via Dante Alighieri n. 83, in qualità di procuratore della Sig.ra Leva Barbara nel procedimento nei confronti del MIUR – Usr Piemonte

**Attesta**

Ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che le copie cartacee del ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c., della procura speciale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e comparizione parti n. crono. 1174/2015 del 30.6.2015, r.g. n. 463/2015, sono estratte tramite consultazione remota del fascicolo informatico e sono conformi agli originali depositati nello stesso.

Vercelli 30.6.2015

  
Avv. Silvia Bertone

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Vercelli, su richiesta dell'Avv. Silvia Bertone, per conto della Sig.ra Barbara Leva, ho notificato il sueseso ricorso *ex art. 413 e segg. c.p.c.* unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, consegnandone copia conforme all'originale a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 10129 Torino, C.so Stati Uniti n. 45, ed ivi a mezzo del servizio postale ai sensi di legge.

